

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Green Network SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Causa C-66/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regime nazionale di sostegno al consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili — Obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica di immettere nella rete nazionale un determinato quantitativo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili o, in alternativa, di acquistare “certificati verdi” presso l'autorità competente — Prova di tale immissione che richiede la presentazione di certificati attestanti l'origine verde dell'energia elettrica prodotta o importata — Accettazione di certificati emessi in uno Stato terzo subordinata alla conclusione di un accordo bilaterale tra tale Stato terzo e lo Stato membro interessato o a un accordo tra il gestore di rete nazionale di tale Stato membro ed un'analoga autorità di detto Stato terzo — Direttiva 2001/77/CE — Competenza esterna della Comunità — Leale cooperazione)

(2015/C 026/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Green Network SpA

Convenuta: Autorità per l'energia elettrica e il gas

in presenza di: Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

Dispositivo

- 1) Il Trattato CE dev'essere interpretato nel senso che, tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la Comunità europea dispone di una competenza esterna esclusiva che osta ad una disposizione nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede la concessione di un'esenzione dall'obbligo di acquistare certificati verdi a motivo dell'immissione, nel mercato nazionale del consumo, di energia elettrica importata da uno Stato terzo, mediante la previa conclusione, tra lo Stato membro e lo Stato terzo interessati, di un accordo in forza del quale si garantisce che l'energia elettrica così importata è prodotta da fonti energetiche rinnovabili, secondo modalità identiche a quelle previste dall'articolo 5 di tale direttiva.
- 2) Il diritto dell'Unione osta a che, dopo che una disposizione nazionale come quella di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza sia stata disapplicata da un giudice nazionale in quanto non conforme a tale diritto, lo stesso giudice applichi in sostituzione una precedente disposizione nazionale sostanzialmente analoga alla disposizione suddetta, che prevede la concessione di un'esenzione dall'obbligo di acquistare certificati verdi a motivo dell'immissione, nel mercato nazionale del consumo, di energia elettrica importata da uno Stato terzo, mediante la previa conclusione, tra il gestore di rete nazionale ed un'analoga autorità locale dello Stato terzo interessato, di una convenzione che determina le modalità di verifica necessarie per certificare che l'energia elettrica così importata è prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

⁽¹⁾ GU C 147 del 25.5.2013.